

# Appartenenza e cittadinanza tra comunitarismo e liberalismo. Riflessioni a partire dal pensiero di Michael Walzer e Jürgen Habermas

Linda Brancaleone

## ABSTRACT

*Il presente contributo ha come obiettivo quello di analizzare la cittadinanza nel pensiero di due dei più influenti filosofi del '900, cioè Michael Walzer e Jürgen Habermas. Attraverso una disamina dei concetti di appartenenza e partecipazione declinati in maniera differente nel comunitarismo e nel liberalismo, si tenterà di mettere in luce i punti di forza e le criticità delle due teorie per poi arrivare a un probabile modello teorico futuro di cittadinanza.*

The present article aims to analyze citizenship in the thought of two of the most influential philosophers of the '900, i.e. Michael Walzer and Jürgen Habermas. Through an examination of the concepts of belonging and participation, declined differently in communitarianism and liberalism, one will try to highlight the strengths and weaknesses of the two theories in order to arrive at a probable future theoretical model of citizenship.

## 1. - INTRODUZIONE.

### BREVE STORIA DELLA CITTADINANZA

Il termine “cittadinanza” indica, nel linguaggio comune e anche nella terminologia più squisitamente giuridica, l'appartenenza di un individuo a un determinato Stato e tutte le questioni che sorgono in relazione a questo precipuo tipo di nesso, il quale attribuisce al singolo uno *status* specifico, che è per l'appunto quello di *cittadino*<sup>1</sup>.

1 Cfr. la definizione di C. Romanelli Grimaldi, *Cittadinanza*, in *Enc. Giur.*, VI, Roma, 1988, 2 ss. Sul ruolo della cittadinanza, sulle sue varie declinazioni terminologiche e sul suo *excursus* storico, cfr. P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005; M. La Torre, *Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea*, Torino, 2004; F. Belvisi, “Cittadinanza”, in A. Barbera, *Le basi filosofiche del*

## PAROLE CHIAVE

CITTADINANZA; TEORIE DELLA CITTADINANZA; MICHAEL WALZER; JÜRGEN HABERMAS; COMUNITARISMO; LIBERALISMO;

## KEYWORDS

CITIZENSHIP; CITIZENSHIP THEORIES; MICHAEL WALZER; JÜRGEN HABERMAS; COMMUNITARIANISM; LIBERALISM.

L'istituto della cittadinanza ha avuto, nel corso del tempo, una definizione cangiante e multiforme, ben osservabile analizzando la storia di tale concetto<sup>2</sup>.

La civiltà dell'antica Roma ha dato un'elaborazione approfondita del concetto di cittadinanza (*civitas*) e di cittadino (*civis*)<sup>3</sup>: la cittadinanza era inizialmente un attributo gentilizio, riservato ai discendenti delle antiche tribù etrusche, latine e sabine che avrebbero, secondo il mito classico, fondato la città di Roma<sup>4</sup>. Nell'età repubblicana, cittadino è un soggetto con

*costituzionalismo*, Roma-Bari, 1998.

2 v. P. Costa, op. cit.

3 Per uno sguardo d'insieme sulla cittadinanza nell'antica Roma, v. A. Corbino, *Diritto privato romano*, Padova, 2014, pp. 13-16.

4 Ivi., p. 14.

particolari requisiti: sostanzialmente il maschio, adulto, libero, con capacità giuridica e politica<sup>5</sup>.

Nei secoli successivi, il concetto di cittadinanza subisce ulteriori mutamenti. Nel '500, il filosofo e giurista francese Jean Bodin indica la cittadinanza come l'insieme di cittadini vincolati alle stesse leggi, che godono degli stessi privilegi concessi dal sovrano<sup>6</sup>.

Bisognerà attendere la Rivoluzione francese per assistere a una qualche forma di cambiamento. In questo particolare periodo storico si inizia a comprendere che l'individuo, sulla base di un principio universalistico, è cittadino indipendentemente da qualsiasi criterio (fatta eccezione per la maggiore età) e ha uguale diritto di voto<sup>7</sup>.

Nell'Ottocento, la legittimazione dello Stato, ormai di stampo giusrazionalista<sup>8</sup> e contrattualista<sup>9</sup>, viene fortemente messa in crisi e sostituita da un vincolo più forte: la solidarietà<sup>10</sup>. L'emblema di questa "rivoluzione" è il pensiero di Karl Marx: egli critica una precisa connotazione dell'uomo della sua epoca, ossia il borghese, che è egoista, chiuso in se stesso e nella proprietà privata, e pertanto separato dal resto della comunità<sup>11</sup>. Marx auspica, quindi, un superamento della linea di confine tra uomo bor-

5 Ivi, p. 15.

6 J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, trad. it. M. Isnardi Parente, Torino, 1964, p. 70.

7 La letteratura in merito alla cittadinanza nel periodo rivoluzionario francese è invero assai vasta. Pertanto, il riferimento, sebbene si fondi su una quantità esigua di testi, è *inter alia* a R. Brubaker, *Citizenship and nationhood in France and Germany*, London, 1992.

8 Bisogna intendere con razionalismo non solo un approccio ancora debitore all'Illuminismo, ma anche il sorgere del positivismo, specie in ambito giuridico, il quale fondava il suo dogma sulla necessità di approcciarsi al diritto attraverso un'analisi neutrale non fondata sulla morale. In merito, cfr. A. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 2008, pp. 199-200.

9 Il contrattualismo, o teoria del contratto sociale, è una teoria filosofica e politica secondo la quale l'uomo, per poter uscire dal primordiale stato di natura privo di regole e potenzialmente pericoloso e violento in cui si trova, deve cedere parte della propria libertà e consegnarla a un determinato potere politico, in modo tale che la legittimazione dello Stato consista per l'appunto nei diritti e doveri reciproci tra governanti e governati. Sul contrattualismo, cfr. M. Lessnoff, *Social Contract Theory*, New York, 1990.

10 Si tratta della concezione tipica del movimento francese denominato "solidarismo", che offre una nuova concezione della solidarietà alla luce di un nuovo modo di concepire il rapporto tra individuo e società. Il movimento deve la sua nascita al pensiero del sociologo e filosofo francese Émile Durkheim. Per approfondimenti, si consulti É. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, trad. it. F. Airoldi Naimer, Milano, 2016.

11 In K. Marx, *La questione ebraica e altri scritti politici giovanili*, trad. it. R. Panzieri, Roma, 2018, pp. 81-87.

ghese e individuo: solo quest'ultimo può diventare cittadino dello Stato, cioè cittadino che ha a cuore le sorti della società civile e il bene comune.

In tempi recenti, tuttavia, la definizione di "cittadinanza" sembra essersi ampliata, andando oltre l'analisi del rapporto tra individuo e Stato, per ricomprendere in sé e per tematizzare una serie di questioni, concernenti il rapporto tra persona e ordine giuridico, che altrimenti non avrebbero una qualificazione chiara e una conseguente disciplina: l'inclusione e l'esclusione, l'attribuzione di diritti e doveri, le aspettative, le pretese, l'appartenenza<sup>12</sup>.

Pertanto, molto è stato scritto ed elaborato sul concetto di cittadinanza, a riprova non solo della difficoltà di analisi e comprensione di questo istituto, ma anche delle varie declinazioni e dei più disparati significati che essa ha assunto nelle diverse epoche storiche<sup>13</sup>.

## 2. L'APPARTENENZA COME BENE:

IL COMUNITARISMO E IL PENSIERO

DI MICHAEL WALZER

Nondimeno, una delle teorie più stimolanti e complesse in merito è quella offertaci dalla corrente giusfilosofica del comunitarismo<sup>14</sup>.

Il comunitarismo prende le mosse da una critica alla concezione liberale di essere umano, visto come individuo isolato e avulso dal resto della società, perfettamente in grado di scegliere in totale autonomia un proprio set di valori corrispondenti alla forma di bene che ritiene più giusta, ed eventualmente di ritornare sulla propria decisione per rivalutarla o modificarla<sup>15</sup>.

La visione comunitarista rigetta ad ogni livello questa concezione di individuo, in quanto ritiene che ogni uomo venga necessariamente al mondo come parte di un gruppo, sia esso la famiglia, o la comunità, o ancora il gruppo etnico o religioso d'origine, e questo profondo senso di appartenenza, congenito in ognuno, costituisce una parte essenziale dell'identità e dell'esistenza stessa.

12 cfr. P. Costa, *op. cit.*

13 Ancora una volta, cfr. F. Belvisi, *op. cit.*

14 Per una disamina minuziosa del comunitarismo, cfr. B. H. Bix, *Teoria del diritto. Idee e contesti*, trad. it. A. Porciello (a cura di), Torino, 2016, pp. 152-156.

15 In particolare, la critica al liberalismo mossa dai comunitaristi si concentra sugli aspetti riguardanti, nello specifico, la concezione liberale di giustizia. Sul punto, cfr. M. Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, Cambridge, 1990.

Appare del tutto imprudente, di conseguenza, concepire l'individuo come entità separata da qualsiasi nucleo al quale appartiene, poiché allontanarlo dal proprio gruppo significherebbe svelare la sua totale incapacità di prendere delle decisioni autonome e mature: nella visione comunitarista, ogni società e lo Stato stesso esistono per garantire protezione e tutela dei diritti fondamentali e individuali all'interno del contesto specifico in cui possono effettivamente essere realizzati<sup>16</sup>.

La critica comunitarista al liberalismo ha avuto un impatto importante nella filosofia politica anglo-americana di quel periodo: essa, infatti, ha provato a dimostrare quanto la teoria individualistica di chiaro stampo liberale fosse inadeguata a sostenere i sentimenti, le identità e i legami alla base di qualsiasi comunità politica<sup>17</sup>. La cittadinanza è, quindi, il primo passo per il superamento dell'opposizione tra individualismo liberale e comunitarismo, perché essa ingloba in sé l'idea liberale della titolarità dei diritti individuali e l'idea comunitarista di appartenenza e attaccamento a una specifica comunità<sup>18</sup>.

In questo contesto, e partendo da questi presupposti, l'ideologia comunitarista raggiunge la sua fortuna con il pensiero di Michael Walzer<sup>19</sup>: egli ritiene, infatti, che idee considerate universalmente giuste e valide non siano in realtà tali, poiché devono essere messe in discussione all'interno di uno specifico gruppo, che avrà necessariamente il potere di decidere per sé e di darsi delle regole. Esisterà perciò un nucleo di moralità elaborato in maniera diversa da differenti culture, all'interno delle quali ogni singola

16 È la cittadinanza stessa, e la sua tutela, a pretendere un'analisi fondata sulla necessità di tutelare i diritti, tra i quali per l'appunto il diritto alla cittadinanza, all'interno di un contesto statale che possa effettivamente proteggerli. Sul punto, cfr. G. Majone, *The European Community Between Social Policy and Social Regulation*, Firenze, 1993.

17 Sul punto, cfr. M. Sandel, *Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy*, Ithaca (New York), 1996; J. Rawls, *Collected Papers*, S. Freeman (ed.), Cambridge, USA, 1999; R. Dworkin, *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*, Cambridge, USA, 2000.

18 Per un'analisi completa sullo scontro ideologico tra comunitarismo e liberalismo, cfr. W. Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy. An Introduction*, Oxford, 2002, p. 284.

19 Per una disamina approfondita e articolata sul pensiero del filosofo politico statunitense, v. T. Casadei, *Il sovversivismo dell'immanenza. Diritto, morale, politica in Michael Walzer*, Milano, 2012; A. Salvatore, *Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer*, Napoli, 2010.

questione deve essere analizzata e risolta tenendo conto delle tradizioni e dei contesti presenti in ogni peculiare comunità di riferimento<sup>20</sup>.

Mettendo ancora una volta in risalto la stretta correlazione tra individuo e comunità d'appartenenza, Walzer ci consegna una definizione di cittadinanza apparentemente molto semplice, che, ciononostante, poggia su delle considerazioni e delle analisi storiche, giuridiche, politiche e filosofiche non di poco conto<sup>21</sup>: il cittadino è, «molto semplicemente, un membro di una comunità politica, avente diritto a ogni sorta di prerogativa e gravato da ogni sorta di responsabilità che siano legate all'appartenenza»<sup>22</sup>. L'appartenenza è, per il filosofo, sostanzialmente il legame insito, viscerale e profondo tra individuo e comunità<sup>23</sup>, intendendo quest'ultima non solo come Stato, ma anche come gruppo sociale, etnico o identitario<sup>24</sup>.

Tuttavia, per Walzer l'appartenenza non è soltanto il rapporto tra singoli e gruppi all'interno dei quali essi operano, ma è anche un *bene* che, in quanto tale, può essere ceduto, scambiato e di conseguenza negato: ogni bene ha una natura che, ontologicamente, lo spinge a essere diverso da un altro, e soprattutto ha un significato e una struttura che dipendono dalla concezione che gli appartenenti di un determinato gruppo hanno di quel bene<sup>25</sup>.

Pertanto, «fino a quando membri ed estranei saranno, come sono attualmente, due gruppi distinti, dovranno essere prese delle decisioni sul-

20 Per un approfondimento sul punto, cfr. M. Walzer, *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*, Notre Dame, 1994.

21 Il riferimento, d'obbligo, è a M. Walzer, «Citizenship», in T. Ball, J. Farr, R. L. Hanson (eds.), *Political Innovation and Conceptual Change*, Cambridge, 1989, pp. 211-218.

22 «(...) most simply, a member of a political community, entitled to whatever prerogatives and encumbered with whatever responsibilities are attached to membership», ivi, p. 211, trad. dell'Autrice, corsivo dell'Autrice.

23 L'importanza del gruppo come nucleo associativo e partecipativo è esplicitato in M. Walzer, «The Civil Society Argument», in C. Mouffe (ed.), *Dimension of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*, London, 1992, pp. 104-107.

24 Per Michael Walzer, alla luce della società odierna, sempre più frammentata ed eterogenea, l'individuo difficilmente si considererà in prima istanza *cittadino*, ma tenderà a rivendicare l'appartenenza a dei gruppi minori, sebbene più identitari. Due esempi sono, su questo filone, i gruppi femministi e le minoranze etniche.

25 Walzer fonda il suo pensiero sulla teoria della giustizia, che nella tesi del filosofo è necessariamente distributiva. Per una visione completa sull'argomento, si rimanda a J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, trad. it. U. Santini, S. Maffettone (a cura di), Milano, 2017.

le ammissioni, e uomini e donne saranno accolti o respinti»<sup>26</sup>.

Nell'idea di Walzer, quindi, è più che legittimo che coloro i quali appartengono a un gruppo possano, anzi debbano, decidere chi possa farne parte, concedendo l'appartenenza, o in alternativa negandola<sup>27</sup>. Sono solo i membri di un gruppo, infatti, a poter prendere delle decisioni inerenti allo stesso, e chiunque ne è estraneo deve solo accettarle, indipendentemente dalla giustizia o dall'ingiustizia di tali scelte. Con una precisazione, però: nel momento in cui la comunità sceglie di accettare al suo interno degli estranei, deve garantire loro l'accesso e lo scambio a qualsiasi tipo di bene sociale - tra i quali rientra, ovviamente, anche l'appartenenza. Infatti sarebbe inconcepibile, in uno Stato democratico che davvero vuole dirsi tale, accettare delle discriminazioni interne imposte dalla maggioranza sulla minoranza che possano creare divisioni e tensioni tra *noi* e *loro*<sup>28</sup>, tra cittadini e stranieri.

### 3. DEMOCRAZIA DELIBERATIVA

#### E COSMOPOLITISMO:

#### L'IDEA DI CITTADINANZA DI JÜRGEN HABERMAS

Il vibrante interesse per le questioni legate alla cittadinanza non è dipeso solamente da una scintilla scoccata in ambito teorico nel dibattito tra comunitarismo e liberalismo, ma anche da fatti di attualità contingenti e da fenomeni tuttora rilevanti. Lo studio della società, nel suo tessuto così multiforme e complesso, ha comportato l'adozione di un approccio critico nell'analisi di alcuni episodi storici, tra i quali il crescente nazionalismo da un lato e, correlativamente, l'aumento della popolazione multiculturale e multirazziale<sup>29</sup> dall'altro.

L'esaltazione del singolo quale monade isolata da qualsiasi gruppo, capace di dotarsi di un certo

set di valori e di principi autonomi, in grado di prendere decisioni avulse da qualsiasi contesto di operatività e in grado di ritornare sulle proprie decisioni per modificarle in quanto sganciato dai gangli delle credenze o delle affezioni particolari è il fondamento del liberalismo giuridico<sup>30</sup>. La necessità di porre l'accento sulla tutela dell'uomo in quanto tale all'interno del contesto comunitario di riferimento, avendo riguardo alle sue peculiarità, è l'idea alla base della cittadinanza teorizzata da Jürgen Habermas<sup>31</sup>, accademico tedesco, il quale occupa una posizione preminente tra i pensatori contemporanei<sup>32</sup>.

Per Habermas, non esiste un "popolo" nel senso letterale del termine<sup>33</sup> e, in piena adesione allo spirito liberale, egli non ritiene corretto fondare la cittadinanza su aspetti etnici, nazionali o culturali comuni, ovvero su un legame fortemente comunitario *à la* Walzer. La cittadinanza dovrebbe essere, agli occhi del filosofo, lo stadio finale di un processo volontario di adesione alla vita democratica di uno Stato e di accettazione dei valori fondanti di una comunità. Da questa idea, Habermas approda a una definizione, tanto celebre quanto felice: *patriottismo costituzionale*<sup>34</sup> (*Verfassungspatriotismus*), il quale è l'elemento di congiunzione tra la tutela della diversità degli appartenenti a una società, inevitabile in una realtà pluralistica ed eterogenea quale è quella contemporanea, e l'esaltazione dell'adesione

30 Per un approfondimento sul liberalismo *latu sensu*, v. R. Cubeddu, *Atlante del liberalismo*, Roma, 1997.

31 Il riferimento alla teoria della cittadinanza elaborata da Habermas è, nello specifico, a J. Habermas, *Citizenship and National Identity*, St. Gallen, 1991, ora in Id., *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt am Main, trad. eng. W. Rehg, *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge, MA, 1996, in particolare pp. 491-515.

32 A proposito della cittadinanza nel pensiero di Habermas, cfr. fra i tanti G. Menegatto, *Cittadinanza e identità culturale. Rileggendo Habermas alla luce delle recenti prospettive de iure condendo*, in "Nomos - Le attualità del diritto", (2021), n. 3.

33 Interessante è, da questo punto di vista, il dibattito tra Grimm e Habermas a proposito, in verità, del costituzionalismo europeo; discussione che però, a parere di chi scrive, porta a dei risultati interessanti anche dal punto di vista del significato di "popolo" in senso più generico. Cfr. L. Mellace, *L'Unione europea tra destino comune e crisi permanente. Profili di teoria del diritto*, Napoli, 2021, pp. 33-36.

34 La succitata espressione, portata in auge da Habermas, era stata in realtà già adoperata in precedenza, in D. Sternberger, *Unvergleichlich lebensvoll, aber stets gefährdet: Ist unsere Verfassung nicht demokratisch genug?*, in "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 7 (1970), n. 22.

26 «(...) so long as members and strangers are, as they are at present, two distinct groups, admissions decisions have to be made, men and women taken in or refused», in M. Walzer, *Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*, New York, 1983, p. 34, trad. dell'Autrice.

27 Cfr. *ivi*, p. 47.

28 La logica della distanza tra cittadini e stranieri, da colmare attraverso la concessione di diritti, è ripresa da F. Belvisi, *op. cit.*, pp. 117-119.

29 È la tesi sostenuta, fra i tanti, da Will Kymlicka, in W. Kymlicka, *op. cit.*, p. 284.

libera e spontanea dei soggetti più disparati a un dato ordinamento politico.

Habermas ritiene che il patriottismo costituzionale trovi terreno fertile, in maniera del tutto naturale, all'interno dell'Unione Europea<sup>35</sup> e, in particolare, dell'istituto della cittadinanza europea<sup>36</sup>. A differenza di molti altri pensatori liberali, però, egli non ripone una fiducia cieca nelle istituzioni europee<sup>37</sup>. Tutt'altro: per il filosofo tedesco, l'Unione Europea, e in particolare la sua cittadinanza, non tutelano l'individuo in quanto tale, ma l'*homo oeconomicus*<sup>38</sup>, cioè il detentore di un capitale il quale diviene motore del funzionamento delle istituzioni europee e strumento di tutela e garanzia di protezione dell'individuo all'interno dell'Unione<sup>39</sup>. La relazione tra capitalismo e democrazia europea<sup>40</sup> si fa sempre più stretto, inoltre, se si tiene conto del fatto che l'integrazione sociale e politica non può che poggiare, considerando la struttura fortemente economico-centrica delle istituzioni europee, sulla tutela delle libertà economiche.

Habermas si chiede se, stando così le cose, sia possibile addirittura ipotizzare la validità di una cittadinanza europea e, di conseguenza, di un cittadino europeo<sup>41</sup>.

35 Le potenzialità – e inevitabilmente le criticità – dell'Unione europea sono analizzate in maniera critica C. Atzeni, *Liberalismo autoritario. La crisi dell'Unione europea a partire dalle riflessioni di Herman Heller*, Modena, 2023, pp. 65 ss.

36 È proprio negli anni in cui Habermas teorizza la sua idea di cittadinanza che si comincia ad analizzare il rapporto tra quest'ultima e l'Unione europea. Sul punto, cfr. E. Meehan, *Citizenship and European Community*, London, 1983, p. 10.

37 Per le varie posizioni in merito, cfr., fra i tanti, A. Barbera, *Esiste una "Costituzione europea"?*, in "Quaderni costituzionali", (2000), n. 1; D. D'Amico, *Verso quale unione economica e monetaria?*, in "Il Politico", (2015), n. 1, pp. 46-67.

38 L'espressione è stata usata per la prima volta da John Stuart Mill, il quale indica come tale l'uomo astrattamente inteso del cui agire sociale si colgono solo le sfumature e le motivazioni economiche, e che agisce con l'intento di massimizzare un utile. Per un approfondimento, cfr. J. S. Mill, *Principi di economia politica*, vol. 1, trad. it., Milano, 2006.

39 Un esame puntuale sul tema è offerto in C. Margiotta Broglio, *Cittadinanza europea. Istruzioni per l'uso*, Roma-Bari, 2014.

40 Tale nesso è evidenziato magistralmente in M. La Torre, «*Civis europaeus sum*». *L'Europa e la sua cittadinanza*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", (2021), n. 1, pp. 127-155. Per un'analisi sul rapporto tra deficit di democrazia e Parlamento europeo, v. E. Salvati, *Il deficit democratico e il ruolo del Parlamento Europeo. Quali problemi ancora aperti?*, in "Il Politico", (2016), n. 1, pp. 52-82.

41 Si è verificata, addirittura, una parabola discendente, descritta come passaggio dalla succitata "protocittadinanza"

Per Habermas, però, è ancora possibile invertire la rotta<sup>42</sup>: proprio la democrazia deliberativa sarebbe il punto di ripartenza della cittadinanza operante su scala sovranazionale. Anzi, c'è di più: il filosofo ritiene che la cittadinanza non possa che essere *cosmopolitica*<sup>43</sup>, cioè non si è più, come affermato dal comunitarismo, legati alle tradizioni di uno Stato, ma si appartiene al mondo intero, sempre più unito e globalizzato<sup>44</sup>.

#### 4. SPUNTI E RILIEVI CRITICI

Le idee di cittadinanza teorizzate dal comunitarismo (nello specifico, nel pensiero di Michael Walzer) e dal liberalismo (emblema del quale è Jürgen Habermas) sono oramai quasi delle teorie classiche nel dibattito sul ruolo e la funzione della cittadinanza; tuttavia, devono fare necessariamente i conti con la società odierna, multietnica, multiculturale<sup>45</sup>, multireligiosa<sup>46</sup>.

In verità, qualsiasi cittadinanza intesa in senso moderno dovrebbe tenere conto dei mutamenti in corso nella società e cercare di armonizzare le sue due componenti: una più soggettiva, vale a dire la tutela dell'individuo nelle sue peculiarità<sup>47</sup>; e una più oggettiva, con ciò intendendo la rilevanza dell'unione, necessaria, tra singolo e comunità di appartenenza<sup>48</sup>.

in chiave europea a una "sopranazionalità" svuotata di ogni contenuto propositivo. Sul punto, cfr. A. J. Menéndez, E. D. H. Olsen, *Challenging European Citizenship. Ideals and Realities in Contrast*, London, 2019, pp. 47 ss.

42 Sul punto, cfr. J. Habermas, *The Crisis of the European Union: A Response*, London, 2012.

43 L'idea di cittadinanza in senso cosmopolitica è un ideale quasi rivoluzionario nel panorama della storia della cittadinanza, e la sua diffusione è stata particolarmente significativa. Sulla necessità di concepire la cittadinanza in senso cosmopolitico, cfr. J. Habermas, *Morale, diritto, politica*, cit., p. 136.

44 Sul punto, cfr. G. Contaldi (a cura di), *Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione*, Roma, 2021; A. D'Attorre, *Metamorfosi della globalizzazione. Il ruolo del diritto nel nuovo conflitto geopolitico*, Roma-Bari, 2023.

45 Questa situazione è perfettamente descritta, nonché declinata in termini giuridici, in A. Facchi, *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Roma-Bari, 2008.

46 In tema, v. N. Fiorita, D. Loprieno, *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze, 2009.

47 Come propugnato in W. Kymlicka, op. cit.

48 È la concezione che si ritrova in M. Walzer, *The Civil Society Argument*, cit.

Pertanto, alla luce di ciò, è necessario porsi un interrogativo: quali aspetti sono condivisibili del concetto di cittadinanza nel comunismo e nel liberalismo e quali, invece, appaiono più discutibili?

Nella concezione di cittadinanza à la Walzer, l'appartenenza non è altro che *nazionalità*<sup>49</sup>, cioè rapporto personale e viscerale tra soggetto e ordine politico, riconosciuta come concettualizzazione più genuina della partecipazione alla vita collettiva in quanto fondata su comuni elementi materiali o spirituali caratterizzanti una data comunità<sup>50</sup>, e al tempo stesso si erge a fondamento soggettivo della sovranità e rivela il rapporto inscindibile tra cittadinanza e democrazia<sup>51</sup>. Purtuttavia, Walzer non approfondisce in alcun modo la questione riguardante i probabili limiti che dovrebbero essere imposti dall'esterno alla volontà delle maggioranze che vogliono definirsi democratiche, né effettivamente indica se tali vincoli esistano<sup>52</sup>.

Il filosofo politico americano non sbaglia quando afferma che devono esistere necessariamente dei criteri per accedere allo status garantito dal possesso della cittadinanza: ciò che, tuttavia, è necessario tenere a mente è che l'acquisizione della cittadinanza, e correlativamente la legge a suo fondamento, non deve porsi in una posizione anacronistica, discriminatoria, xenofoba rispetto alla società, proprio in virtù di quel vincolo inscindibile che lega il mutare della società al mutare della legge<sup>53</sup>. Una società aperta e inclusiva deve trovare il suo doppio in un sistema giuridico che sia parimenti aperto e inclusivo.

La teoria di Michael Walzer, pertanto, non è attaccabile in quanto stabilisce dei limiti alla concessione della cittadinanza, ma è discutibile proprio nell'individuazione dei criteri giustificativi di tali limiti: dei cittadini con dei poteri decisionali così

49 Il concetto di Nazione ha rappresentato un punto di discussione molto ampio in dottrina. In merito al significato attribuito alle varie declinazioni dei termini Stato e Nazione, v. A. Spadaro, *Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato, Repubblica: il soggetto è lo stesso, ma i termini sono "sempre" fungibili, ossia sinonimi in senso stretto?*, in "Federalismi.it", (2023), n. 8, pp. 103-116.

50 Sul punto, cfr. M. La Torre, *Cittadinanza e ordine politico*, cit., pp. 42-60.

51 Cfr. É. Balibar, *We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship*, Princeton, N.J., 2004, pp. 89 ss.

52 Queste critiche a Walzer si trovano in S. Benhabib, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, trad. it. S. De Petris, Milano, 2006, pp. 96-97.

53 Cfr. V. Ferrari, *Diritto e Società. Elementi di sociologia del diritto*, Roma-Bari, 2004.

ampi non sarebbero, a differenza di quanto propugnato dal filosofo americano, dei cittadini *democratici* nel senso moderno del termine, né tantomeno opererebbero in un contesto altrettanto *democratico*, perché imporrebbero la loro volontà ad altri soggetti. Questi ultimi, quindi, subirebbero delle discriminazioni e non sarebbero considerati come *soggetti* di diritto, bensì *oggetti* di diritto e, soprattutto, della decisione altrui. La cittadinanza non è una questione esclusivamente pubblica e comunitaria, bensì acclude in sé anche una componente privata, quasi intima, e pertanto il rapporto che si crea tra singolo individuo e comunità non dovrebbe essere intaccato dalla decisione arbitraria di altri.

Walzer, inoltre, non approfondisce i limiti necessari che devono esistere per contenere la volontà della maggioranza. Infatti, senza un margine di intervento esterno, che possa non solo arginare le azioni dei singoli, ma anche servire da criterio per garantire la correttezza delle decisioni prese, il funzionamento "democratico" teorizzato da Walzer rischia di diventare un sistema di imposizione, finendo per configurarsi come una sorta di «dittatura della maggioranza»<sup>54</sup>.

La sensazione è che, nella cittadinanza teorizzata da Walzer, l'esigenza di autodeterminazione collettiva alla base delle azioni dei cittadini sia alimentata da una concezione esacerbata dell'appartenenza in quanto *bene*, e sembra del tutto dimentica del fatto che la cittadinanza sia oramai considerata a tutti gli effetti un diritto umano, così come affermato da Hannah Arendt<sup>55</sup>.

La teoria della cittadinanza di Michael Walzer, tuttavia, è condivisibile per un particolare aspetto, che consiste nella validità del legame tra individui e comunità di cui fanno parte. Il dinamismo di questo rapporto prevede, infatti, che le relazioni, le interazioni e i legami non coinvolgano solo i cittadini tra loro, bensì si instaurino anche tra soggetti e Stato.

Anche gli aspetti fondamentale del liberalismo in generale e della cittadinanza nel pensiero di Jürgen Habermas in particolare suscitano non poche riflessioni. Il liberalismo giuridico pare quasi

54 Tale espressione è ripresa, con i dovuti limiti applicativi, da A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, trad. it., Milano, 2014.

55 Il riferimento, quasi d'obbligo, è ad H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, trad. it., Torino, 2008.

esasperare l'individualità del singolo soggetto di diritto: tuttavia, proprio perché la cittadinanza si costituisce anche come relazione tra singolo comunità statale e individuo, il cosmopolitismo è una teoria che, per quanto presenti degli elementi positivi, può essere attuata solo da un punto di vista ideale, e mai fattuale<sup>56</sup>. Infatti, si appartiene al mondo intero, non si appartiene, paradossalmente, a uno Stato, e non appartenere a uno Stato significa non avere alcuna tutela. L'apolidia getta l'uomo nell'ombra, nell'impossibilità di arrogare a sé diritti e pretese, e nella inattuabilità di alcuna forma di protezione<sup>57</sup>.

Il cosmopolitismo habermasiano è criticabile per un altro aspetto: esso non sarebbe altro che un prolungamento, su scala globale e perciò operante con maggiore incisività, della cittadinanza europea nei suoi aspetti più critici e opinabili<sup>58</sup>. La diretta conseguenza è che la cittadinanza cosmopolitica sarebbe appannaggio di un gruppo elitario di individui, e lascerebbe tutti gli altri nell'oblio o, peggio ancora, ne aggraverebbe ulteriormente le condizioni già negative<sup>59</sup>.

Tuttavia, pur presentando alcuni punti critici, la tesi propugnata da Habermas è valida e condivisibile per un aspetto, che è l'attribuzione dello status di cittadino sulla base di criteri molto più flessibili rispetto a quelli, fortemente limitanti, del sangue nel metodo di acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis* o del territorio nella modalità *iure soli*, corroborando al tempo stesso una visione più moderna di cittadinanza<sup>60</sup>.

56 Per alcuni rilievi critici mossi al cosmopolitismo, cfr. D. Heater, *World Citizenship: Cosmopolitan Thinking and Its Opponents*, London, 2004.

57 Come teorizzato in H. Arendt, op. cit.

58 Per una disamina su dubbi ulteriori e approfondimenti in merito, cfr. A. Spadaro, *La Carta europea dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione*, in "Quaderni regionali", 1 (2002), n. 21, pp. 139-193.

59 Per un'analisi puntuale del processo di integrazione europea, specie se studiata adottando un approccio critico, v. C. Atzeni, op. cit., pp. 65-263.

60 È assai diffusa la tesi, peraltro qui condivisa, secondo la quale la residenza, il domicilio, la dimora stabile) per l'attribuzione di diritti. Sul punto, cfr. P. Carrozza, "Noi e gli altri. Per una cittadinanza fondata sulla residenza e sull'adesione ai doveri costituzionali", in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna (a cura di), *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Bologna, 2013.

## 5. Conclusioni

Dalle due visioni idiosincratiche sostenute da Michael Walzer e Jürgen Habermas si può arrivare alla conclusione secondo la quale è difficile arrivare a una definizione univoca di cittadinanza.

Si potrebbe però azzardare una concezione della stessa che unisca gli elementi più condivisibili delle varie teorie, cioè l'effettivo legame tra individuo e Stato e la protezione delle individualità del singolo soggetto.

In questo senso, si potrebbe adottare come criterio di accesso alla cittadinanza la residenza, intesa come dimora abituale e sede dei rapporti intrecciati dall'individuo<sup>61</sup>: «questa diversa modalità di concepire la cittadinanza [...] potrebbe infatti condurre verso una ridefinizione normativa dello status di cittadino, aderendo ad un diverso approccio, quello appunto basato sulla *residenza*, che assume un diverso criterio per l'attribuzione della cittadinanza che si sostanzia semplicemente nel risiedere sul territorio di un determinato Stato»<sup>62</sup>.

È pacifico, pertanto, che la cittadinanza oggi consista nell'appartenere a una comunità, agendo in essa in senso politico, cioè in comunione con gli altri e in una posizione di sostanziale uguaglianza raggiunta grazie a dei criteri oggettivi di acquisizione della cittadinanza, che non si fondano su criteri tanto divisivi quanto casuali come il sangue o il territorio<sup>63</sup>.

Essere cittadini è, pertanto, non il punto di arrivo della costruzione dell'identità del singolo, bensì il suo punto di partenza.

*Linda Brancaleone è dottoranda di ricerca in "Ordine giuridico ed economico europeo", curriculum "Teoria e Storia del diritto: Socialità e Sfera Pubblica Sovranazionale", presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro*

[linda.brancaleone@studenti.unicz.it](mailto:linda.brancaleone@studenti.unicz.it)

61 Nel presente articolo si è scelto deliberatamente di usare in modo promiscuo i termini residenza e domicilio. In merito, v. F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2015, pp. 131-132.

62 In L. Mellace, *La libertà di circolazione e soggiorno come "pietra angolare" della cittadinanza europea: il problema dei cittadini economicamente inattivi*, in "Dirittifondamentali.it", (2022), n. 3, p. 183. Il corsivo è del testo originale.

63 Una perfetta sintesi di questa concezione si ritrova nel pensiero del filosofo del diritto Ronald Dworkin, specialmente in R. Dworkin, *Law's Empire*, London, 1986; Id., *Freedoms Law*, London, 1997; Id., *Equality, Democracy, and Constitution: We the People in Court*, in "Alberta Law Review", (1990), n. 2; Id., *Liberal Community*, in "California Law Review", (1989), n. 3.